

4. DECRETO SUI FLUSSI DI INGRESSO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 15 ottobre 2025, che definisce i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nell'ambito e al di fuori delle quote, fissa le quote per il triennio 2026-2028 e fornisce disposizioni sulle procedure, distribuendo le quote tra settori produttivi e categorie contrattuali, indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Si ricorda anche che il 3 ottobre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 146/2025, che ha introdotto nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Saranno ammessi in Italia complessivamente 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:

- 164.850 cittadini stranieri per l'anno 2026;
- 165.850 cittadini stranieri per l'anno 2027;
- 166.850 cittadini stranieri per l'anno 2028.

Gli artt. 5, 6 e 7, D.P.C.M., definiscono gli ingressi complessivi di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito delle quote e il dettaglio per tipologia di ingresso, come schematizzato nella circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025.

Per le quote del 2026, le domande potranno essere inviate tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno (per accedervi è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE):

- dalle ore 9.00 del 12 gennaio per i lavoratori stagionali del settore agricolo;
- dalle ore 9.00 del 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico;
- dalle ore 9.00 del 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia o li sottoscriveranno nel periodo di vigenza del decreto;
- dalle ore 9.00 del 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.

I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028.

Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati: INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese) o INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).

La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote è preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgerà nel periodo temporale definito con la circolare interministeriale n. 8047/2025 (dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025, con il sistema disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi), che fornisce ulteriori disposizioni attuative del decreto.

Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei

settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell'assistenza familiare.

Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle agenzie di somministrazione.

Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 30-*quinquies*, D.P.R. n. 394/1999), dev'essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente dell'indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale.

Per tutti i settori, in base all'articolo 24-*bis*, T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1, Legge n. 12/1979, o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-*bis*, comma 3, T.U.I., con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.

Per tutti i comparti lavorativi diversi dall'assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/impresa individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a 30.000 euro annui.

In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell'assistenza familiare si ricorda che l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (7.002,97 euro annuali per il 2025). Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 euro annui, limite che sale a 27.000 euro nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l'asseverazione. Si ricorda che la limitazione dell'autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell'invalidità civile, ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica. In tali casi, in luogo dell'asseverazione, è necessario fornire una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica. A differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, per il 2026-2028 la quota di ingresso per l'assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico: per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno,

perciò, utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro

subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020.

Specifiche istruzioni riguardano i conducenti (settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio), il reddito delle imprese agricole e il diritto di precedenza per lavoratori stagionali già impiegati in Italia.

I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:

- C-Stag agricolo - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis in quota – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria. Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000. Tale documento, nel medesimo termine di 8 giorni, dev'essere restituito in via telematica a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS. Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.